

Allegato 4 ter

Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018

Elenco delle regole di comportamento del distributore

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Dati identificativi dell'Intermediario

Nicolini S.a.s

Sede: Via P. Reti, 4 - Trieste

Iscritta all'Albo delle Imprese di Trieste n. 6536 - REA 75822 - P. IVA 00231110321

RUI: A000065749

Responsabile e Legale rappresentante: Riccardo Emanuele Nicolini

Domicilio: Via P. Reti, 4 - Trieste

RUI: A000009612

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario rende noti i suoi obblighi comportamentali di ordine generale nella distribuzione dei prodotti assicurativi, dichiarando di averli pienamente adempiuti ed eseguiti come di seguito indicati:

- sub a) b) c): obblighi di consegna
- sub d), e), f): obblighi di valutazione del prodotto e sua rispondenza alle esigenze della clientela
- sub g) forma delle comunicazioni

a. consegna Allegato 3 sulle informazioni del distributore; è sempre consegnato al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione tramite disponibilità resa al pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e tramite pubblicazione sul sito internet, quando esistente; redatto e revisionato periodicamente a termini di legge

b. consegna Allegato 4 sulle caratteristiche del prodotto; è sempre consegnato al contraente l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, redatto e revisionato periodicamente a termini di legge

c. consegna kit documentale assicurativo; è sempre consegnata alla clientela copia della documentazione precontrattuale e contrattuale, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente come previsto dalla normativa vigente per i relativi rami esercitati

d. corretta individuazione dei contratti; sono proposti o raccomandati solo contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo per verificare la rispondenza tra prodotto e clientela, ogni utile informazione nel rispetto della riservatezza delle stesse e dietro autorizzazione del cliente al rilascio di dati personali

e. dichiarazione di adeguatezza del prodotto; il cliente è informato con apposita dichiarazione della circostanza che il prodotto risponda alle sue richieste ed esigenze (sia in altre parole adeguato) e in assenza di tale dichiarazione non viene distribuito

f. valutazione della coerenza del prodotto in riferimento al cliente; è effettuata una approfondita valutazione se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato (target market) per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga a categorie per cui il prodotto non è compatibile e sono adottate disposizioni interne (procedure cd. Di POG di Agenzia) per ottenere dai produttori ulteriori informazioni sul prodotto come la valutazione di riesame del prodotto stesso per verificarne e confermarne la coerenza (cfr art. 30-decies comma 5 CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. forma delle comunicazioni; le informazioni oggettive sul prodotto sono fornite, sia in questo documento che in ogni altro documento costituente il kit informativo previsto dalla normativa di riferimento, in forma chiara e comprensibile, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

L'intermediario rende altresì noti i suoi obblighi comportamentali supplementari nella distribuzione dei prodotti assicurativi, dichiarando anche in tal caso di averli pienamente adempiuti ed eseguiti:

a. consegna Allegato 4 bis; prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, è altresì sempre consegnato/trasmesso al contraente di copia dell'Allegato 4-bis riguardante le caratteristiche dei prodotti di investimento proposti (cfr. Reg. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

b. valutazione del prodotto di investimento in riferimento alla clientela; è effettuata una esauriente valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. consulenza sul prodotto di investimento; in caso di vendita con consulenza dichiarata, il contraente è informato con apposita dichiarazione che specifica ed evidenzia i motivi se il prodotto è adeguato, atteso che, in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo; in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo il contraente è informato con apposita dichiarazione che specifica ed evidenzia i motivi che il prodotto è inappropriato

e. rifiuto di fornire informazioni richieste; sempre in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, il contraente è anche informato con la stessa apposita dichiarazione che specifica ed evidenzia i motivi che tale rifiuto pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto; circostanza resa nel dettaglio del rischio intrapreso, a maggior ragione quando il contraente voglia espressamente acquisire comunque il prodotto

f. costi ed oneri del prodotto di investimento; sono fornite, in forma aggregata o, su richiesta, in forma analitica, le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private su costi ed oneri dei prodotti di investimento assicurativi

L'interessato accusa ricevuta del presente documento Ivass 40-2018 con dichiarazione apposita firmata sul modello DUC della Nicolini Sas.